



PROVINCIA DI IMPERIA

ATTO N. 81/A del 10.08.2009

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. n. 29/1994, art. 22, comma 4, e art. 36;

VISTO l'art. 1 del Calendario Venatorio Regionale per la s.v. 2009/2010, approvato con L.R. n. 12/2008;

VISTO l'art. 2 – comma 1 del Calendario stesso, che consente alle Province di ridurre i periodi di caccia a certe specie per motivate ragioni di ordine faunistico;

DECRETA

1. L'esercizio venatorio sul territorio dell' **Ambito Territoriale di Caccia Imperiese** per la stagione 2009/2010 è così disciplinato:

CACCIA ALLA SELVAGGINA STANZIALE:

E' consentita dal **20 Settembre** al **13 Dicembre 2009** nelle giornate fisse di **MERCOLEDI', SABATO e DOMENICA**;

dal 16 Dicembre 2009 al 31 Gennaio 2010 è altresì consentita la caccia la **fagiano** limitatamente ai soggetti maschi nelle giornate di **MERCOLEDI', SABATO e DOMENICA**;

E' sempre vietato l'abbattimento del gallo forcello sul territorio dell' A.T.C. Imperiese.

CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA:

dal **20 Settembre** al **30 Settembre** è consentita in forma vagante e da appostamento nelle giornate di **MERCOLEDI', SABATO e DOMENICA**;

dal 1° Ottobre al 30 Novembre è consentita, nelle giornate di:

- **MERCOLEDI', SABATO e DOMENICA** in forma vagante e da appostamento;
- **LUNEDI' e GIOVEDI'** esclusivamente da appostamento;

dal 2 Dicembre 2009 al 31 Gennaio 2010 è consentita sia da appostamento sia in forma vagante con l'impiego di cani per complessive **tre giornate settimanali a scelta del cacciatore**, con esclusione del martedì e del venerdì;

CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA ALLO "SCACCIO":

E' sempre vietata la caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio" nel periodo dal **20 Settembre** al **30 Novembre 2009**;

La caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio" è consentita dal **2 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010**, esclusivamente nelle giornate di **mercoledì e domenica**.

E' sempre vietato, durante la caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio", disturbare la selvaggina con mezzi non conformi all'attività venatoria.

CACCIA AL CINGHIALE:

E' consentita, secondo quanto previsto dalle apposite "Modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale – s.v. 2009-2010", dal **4 ottobre 2009 al 3 gennaio 2010**.

Agli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale, dal 20 settembre al 3 ottobre 2009, è vietato l'esercizio venatorio con l'uso del cane segugio.

E' obbligatorio, prima dell'inizio della stagione venatoria (20 settembre), provvedere all'apposizione, sul tesserino venatorio regionale, del bollino fornito dall'A.T.C. Imperiese.

CACCIA ALLA LEPRE:

Sul territorio dell' A.T.C. Imperiese la caccia alla lepre è consentita esclusivamente per due giornate settimanali fisse: il **MERCOLEDI'** e la **DOMENICA**.

2. **ADDESTRAMENTO CANI:**

In modifica al calendario venatorio regionale, l'addestramento cani da caccia nei rispettivi **territori di competenza** (iscrizione/ammissione – zona di caccia al cinghiale) è così consentito:

- per i **cani da seguita**: dal **5 al 13 Settembre 2009**, da un'ora prima del sorgere del sole sino alle ore 13.00, salvo interventi di recupero, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**;
- per i **cani da ferma**: dal **5 al 13 Settembre 2009**, da un'ora prima del sorgere del sole sino alle ore 13.00, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**.

3. nelle due zone dell' **A.T.C. Imperiese**, limitrofe alla Zona ripopolamento e cattura "Monte Alto", classificate come **Zona di Protezione Speciale** (Z.P.S. cod. IT1315380 "Testa d'Alpe-Alto") ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'attività venatoria è consentita nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'art. 7 della **L.R. 35/31.10.2006 e s.m.i.** e secondo le disposizioni della **L.R. n. 12/2008 e s.m.i.** (Calendario venatorio).

4. L'uso e la detenzione della canna rigata è ammesso esclusivamente per l'esercizio della caccia al cinghiale.

5. In deroga a quanto disposto dal punto 4, è ammesso l'uso del fucile combinato, ma in tal caso sono vietati la detenzione e l'uso delle munizioni per la canna rigata.

6. al fine di ridurre i rischi di incidenti, è obbligatorio per tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria in forma vagante – nelle giornate di **Mercoledì e Domenica**, indossare un giubbotto, una casacca, una pettorina visibile di colore rosso/arancione per tutta la durata dell'azione di caccia; tale obbligo vige per tutto il periodo della caccia al cinghiale e per eventuali interventi di "controllo".

7. Per tutto quanto non indicato nel presente Decreto, valgono le disposizioni contenute nella Legge 157/1992, nella L.R. 29/1994 e s.m.i. e nel Calendario Venatorio Regionale.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianni Giuliano

